



CITTA' di A VELLINO

Ordinanza n. 124 Del 28/4/2015

Oggetto: *Censimento Obbligatorio Materiali Contendenti Amianto (MCA).* Aggiornamento mappatura amianto ex D.M. 18 marzo 2003, n. 101. **Riapertura dei termini di efficacia dell'Ordinanza n. 77 del 03/03/2015.**

IL SINDACO

PREMESSO

- che il DM 18 marzo 2003, n. 101, delegava le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
- che con nota dell'assessore all'ecologia della Giunta Regionale della Campania, pervenuta con prot. 7252/SP del 22.12.2014, veniva trasmesso uno specifico format di rilevazione dei dati in conformità alle categorie di ricerca e dei parametri definiti nell'allegato A del D.M. 18 marzo 2003, n. 101 al fine di acquisire informazioni necessarie per il censimento e la mappatura dei beni contenenti amianto per conto del MATT (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- che l'art. 10, comma 1, della Legge 27/03/1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"; che prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
- che i piani regionali di cui all'art. 10 della Legge 257/92 prevedevano, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali fossero presenti materiali e/o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti;
- che il comma 5 dell'art. 12 della legge 257/92 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle ASL la presenza di amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici;

CONSIDERATO

- che la parte quarta del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- che con Ordinanza Sindacale n. 77 del 03/03/2015 si ordinava ai proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto o nei quali erano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, di provvedere entro il termine perentorio di 20 giorni ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo di appositi modelli;
- che a seguito dell'Ordinanza Sindacale, precedentemente richiamata, sono pervenute, presso gli uffici del Settore Ambiente, numerose segnalazioni ed altrettante richieste di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle schede;
- che questo Comune, in aggiunta al censimento operato per la Regione Campania, intende dotarsi di un registro degli immobili nei quali è stata riscontrata la presenza di materiale in cemento amianto per programmare i successivi e conseguenti interventi;

- che si ritiene necessario ed indispensabile provvedere al censimento di tutti gli immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero, in matrice friabile o in matrice compatta;

VISTI

- la Legge 21/03/1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- il DM 06/09/1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- il DPR 8 agosto 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
- il D.M. 471 del 24/10/1999, Regolamento indicante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. N. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Ministero dell'ambiente e Tutela del Territorio 29/07/2004, n. 248;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

ORDINA

- ai proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto;
- ai proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile o compatta;
- ai titolari e/o legali rappresentanti di unità produttive:

di provvedere, entro il termine perentorio del giorno 15 giugno 2015:

1. ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo degli appositi modelli forniti dal Comune e disponibili sia presso gli Uffici del Settore Ambiente, siti nel Palazzo di Città, sia sul sito internet del Comune di Avellino (www.comune.avellino.it).
2. all'attuazione delle azioni e/o interventi previsti dal DM 06/06/1994, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica.

Le schede, debitamente compilate riportanti, ove ricorrano le condizioni, la valutazione del rischio, corredata di certificato di analisi e monitoraggio ambientale, vanno indirizzate al Comune di Avellino - Settore Ambiente, Piazza del Popolo.

AVVERTE

che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza tutti coloro che non hanno ancora presentato le schede secondo i termini dell'ordinanza sindacale n. 77 del 03/03/2015 o che ritengano che le schede presentate vadano ulteriormente integrate e/o modificate.

Coloro già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto.

Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune di Avellino, può presentare segnalazione scritta al Comune di Avellino Settore Ambiente – Piazza del Popolo.

Per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Dirigenziale è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57 ai sensi della Legge 257/92, art. 15, comma 4.

DISPONE

la notifica del presente provvedimento, a mezzo Messi Comunali,

- al Comando di Polizia Municipale;
- al Responsabile Settore Patrimonio, relativamente al patrimonio pubblico dell'Ente
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Avellino.

Dispone, inoltre, la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale sul sito del Comune e di dare la più ampia divulgazione della stessa.

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale ed, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli uffici del Settore Ambiente, Servizio Tutela Ambientale del Comune di Avellino negli orari di apertura al pubblico.

